



COMUNE DI CASLANO

CONFEDERAZIONE SVIZZERA - CANTON TICINO

MESSAGGIO MUNICIPALE N. 993

Nuovo regolamento concernente la videosorveglianza sul territorio giurisdizionale del
Comune di Caslano

6987 Caslano, 4 maggio 2011

All'Onorando
Consiglio comunale di
Caslano

Onorevoli Signori Presidente e Consiglieri,

con il presente messaggio il Municipio sottopone, per esame e approvazione, il progetto di Regolamento concernente la videosorveglianza all'interno del comprensorio comunale.

1. Premessa

Da tempo si fanno sempre più frequenti i casi di effrazione, danneggiamenti, reati contro la persona ed i beni. L'impossibilità di assicurare un controllo continuo rende spesso impossibile identificare i colpevoli di tali reati e prevenire il manifestarsi di nuove effrazioni. Tra le misure che si intendono adottare per arginare questi problemi vi è, per l'appunto, l'introduzione di un sistema di videosorveglianza.

La videosorveglianza è in continua espansione a livello internazionale, nazionale, cantonale e locale (Comuni). E' uno strumento di grande utilità pratica, impiegato in modo multifunzionale per la gestione dei rischi e della sicurezza. E' uno strumento agile e a basso costo grazie all'evoluzione tecnologica, usato a fini preventivi - dissuasivi e repressivi.

Anche il nostro Comune intende dotarsi di una base legale per poter introdurre, ove necessario, un sistema di videosorveglianza. Al riguardo il Municipio ha fatto allestire uno studio di fattibilità per l'introduzione di un progetto di videosorveglianza globale sul nostro territorio (sorveglianza di tutte le strade entrate e uscite dal nostro comprensorio più cassa e barriera automatica dei posteggi Fimm e Valle). Il progetto è ora in fase di approfondimento e il Municipio intende coinvolgere anche il Cantone, i Comuni limitrofi e le Dogane per una partecipazione alle spese per quanto riguarda le telecamere posizionate a confine con la strada cantonale. Il relativo messaggio municipale per la richiesta di credito verrà in seguito presentato, previa approvazione del Regolamento in oggetto, al Legislativo per approvazione. Non è escluso che in futuro sia inoltre necessaria la posa di videosorveglianza anche presso i centri di raccolta rifiuti o in altri punti sensibili nel Comune.

2. Considerazioni generali

L'impiego di strumenti video per la sorveglianza degli spazi pubblici suscita ovunque dibattiti sempre più accesi. Le autorità dal canto loro manifestano un interesse crescente e concreto per questo tipo di soluzione, che pone però delicati quesiti di ordine etico-giuridico.

Negli ultimi anni nel Cantone Ticino molti Comuni si sono pronunciati a favore dell'istituzione di un sistema di videosorveglianza degli spazi pubblici o sono in procinto di farlo.

La videosorveglianza degli spazi pubblici è generalmente definita di natura dissuasiva: finalizzata espressamente a prevenire fatti illeciti, a preservare l'integrità dei beni e a garantire la sicurezza e l'ordine pubblico; essa consiste nell'osservazione di una cerchia indeterminata di persone in un determinato luogo, come per esempio nelle strade e piazze pubbliche, nei centri di raccolta di rifiuti, negli stabili pubblici, nei posteggi, ecc.

Il tema della videosorveglianza degli spazi pubblici ha sollevato il delicato quesito dell'esigenza di una base legale per regolamentare l'installazione di videocamere sul suolo pubblico. La visualizzazione sottoforma di immagini e suoni relativi a persone fisiche o che consente di identificarle (poco importa se direttamente o indirettamente), costituisce infatti una raccolta di dati e di conseguenza una loro elaborazione ai sensi della Legge sulla protezione dei dati personali (LPDP).

L'impiego di videocamere si pone in un rapporto conflittuale tra la legittima esigenza di proteggere persone e beni in determinati luoghi e la parimenti legittima necessità di garantire i diritti fondamentali correlati: l'esigenza di tutela della personalità si traduce, nell'ambito della videosorveglianza dissuasiva, nell'esigenza di una base legale che ne regoli la raccolta ed elaborazione.

La videosorveglianza, al pari di qualsiasi misura suscettibile di tangere i diritti fondamentali, oltre che essere prevista da una base legale, deve sempre essere suffragata, in particolare, da un interesse pubblico preponderante e risultare conforme al principio della proporzionalità.

3. Forma della base legale

A livello cantonale non vi è alcuna base legale riferibile alla videosorveglianza (anche la legislazione cantonale sulla protezione dei dati personali è infatti silente sul tema), determinante è pertanto il regime di competenza disciplinato dai combinati art. 16 Cost./TI e 2 LOC che regolano la competenza residua dei Comuni. E' proprio in base al principio di autonomia residua riconosciuta ai Comuni dalla Legge organica comunale che una regolamentazione comunale della videosorveglianza dissuasiva può essere ritenuta sufficiente.

Se al riguardo sia sufficiente un'ordinanza municipale ai sensi dell'art. 192 LOC oppure s'imponga l'adozione di un regolamento giusta gli art. 186 segg. LOC, è un quesito tuttora irrisolto. Tuttavia, considerati gli argomenti illustrati in precedenza, in particolare i rischi d'ingerenza nei diritti fondamentali derivanti dall'uso di tecnologie sempre più sofisticate, il Municipio ha optato per la forma di base legale più garantista, ossia una legge in senso formale, quindi una normativa emanata dall'organo legislativo suffragata dal consenso democratico (diritto di referendum), che disciplini la materia perlomeno nei suoi elementi essenziali. Secondo quest'impostazione il Municipio ha quindi ritenuto di fare confluire il principio della videosorveglianza in un Regolamento, a cui seguirà poi la relativa Ordinanza municipale di esecuzione.

Scelta ulteriormente rafforzata dopo la recente decisione del Tribunale Federale che ha sancito che per essere lecita la videosorveglianza in un luogo pubblico deve poggiare su una base legale. Sempre. Compresi i casi in cui viene svolta in tempo reale, indipendentemente dalla registrazione delle immagini. Lo ha stabilito il Tribunale Federale attraverso una sentenza relativa al Canton Berna, ma destinata a fare giurisprudenza. Concretamente significa che i Comuni devono prevedere a livello di regolamento anche le operazioni di sorveglianza meno intrusive. Il Tribunale Federale ha fatto rilevare che qualsiasi tipo di videosorveglianza costituisce un'ingerenza della vita privata.

In conclusione, ogni Comune interessato decide come effettuare la videosorveglianza, purché ci sia un messaggio municipale seguito da un'un'approvazione da parte del Legislativo, necessaria per conferire al regolamento forza di legge.

4. Principali caratteristiche del nuovo Regolamento

Articolo 2 - oggetto e scopo

Con questo nuovo Regolamento s'intende disciplinare l'installazione di videocamere sul territorio del Comune di Caslano, regolando il trattamento e la conservazione dei

dati personali registrati per proteggere la collettività, le infrastrutture pubbliche ed il loro servizio da azioni manifestamente illegali.

Articolo 3 - utilizzazione e principi

La posa e l'uso delle videocamere avverrà ad opera del Municipio nel rispetto dei principi di proporzionalità e di finalità. Tali principi scaturiscono dagli art. 6 e segg. LPDP e 4 e segg. RLPDP.

Nel commisurare la necessità di un sistema di controllo tramite videocamere al grado di rischio, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a reali e concreti pericoli, o per le quali non ricorre un'effettiva esigenza di deterrenza.

L'installazione di un impianto di videosorveglianza presuppone un'analisi preventiva dei rischi e delle misure possibili ed entra in considerazione soltanto se altri mezzi di dissuasione risultano inadeguati ed inefficaci. Altrimenti detto, gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano preponderatamente valutate insufficienti o inattuabili.

Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci altri idonei accorgimenti, quali controlli da parte di addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi, abilitazioni agli ingressi; se la loro installazione è invece finalizzata a proteggere la vita, l'integrità fisica o sessuale di persone, la videosorveglianza deve presupporre la possibilità di un intervento diretto.

L'interesse pubblico all'impiego di una videocamera a tutela dei beni di polizia va in ogni caso raffrontato all'interesse del privato cittadino di potersi liberamente muovere o di partecipare alla vita sociale in un luogo pubblico senza temere di essere osservato o registrato in modo deliberato.

Articolo 5 - informazione al pubblico

Allo scopo di evitare e prevenire riferimenti inappropriati alla vita privata dei cittadini, dovranno essere adottate misure ed accorgimenti di ordine pratico attinenti all'esercizio concreto della videosorveglianza. Si pensi in particolare alla necessità d'informare, mediante avvisi ben leggibili, tutte le persone che entrano nel campo controllato dalle installazioni che in quel luogo si effettua la videosorveglianza. Se inoltre le immagini riprese sono collegate ad un archivio di dati, deve essere indicato anche presso chi si può far valere il diritto di accesso. In presenza di più videocamere tale informazione sarà ripetuta.

Articolo 6 - registrazione

E' possibile registrare le riprese effettuate dalla videosorveglianza e conservarle il tempo strettamente necessario per rilevare eventuali violazioni di legge. Di principio, quindi, le registrazioni sono cancellate al più tardi dopo 100 ore, a meno che si riferiscano ad un fatto inerente al diritto civile, al diritto amministrativo o al diritto penale e debbano essere conservate fino alla loro comunicazione alla autorità competenti.

A tal proposito si evidenzia come una limitazione minore, nella maggior parte dei casi, rischia di vanificare l'efficacia del sistema così come pensata. Se si riconosce coerentemente che non tutte le immagini potranno essere gioco forza oggetto di una visualizzazione diretta da parte di un operatore, il tempo che può trascorrere tra l'eventuale denuncia e querela e quello dell'azione dell'autorità preposta per richiedere l'edizione del necessario materiale fotografico, non permetterà di mettere a disposizione di quest'ultima quanto richiesto perchè già distrutto. Sia aggiunto che il Tribunale Federale ha avuto modo di affermare che il mantenimento delle immagini acquisite dal sistema di videosorveglianza per un periodo di 100 ore non contravviene alle leggi vigenti nel campo della protezione della privacy o della sfera privata.

Articolo 7 - trasmissione dei dati a terzi

Di principio i dati personali registrati non sono comunicati a terze persone. Ciò malgrado, nel caso di procedimenti civili o amministrativi nei quali è parte o coinvolto il Comune di Caslano, è possibile trasmettere dei dati registrati solo su richiesta delle relative autorità e nella misura in cui ciò è necessario allo svolgimento del procedimento.

Articoli 4 e 8 - responsabilità e protezione dei dati

La protezione dei dati è assicurata dal Municipio che avrà la facoltà di designare singole persone responsabili. Lo scrivente Municipio prenderà evidentemente con rigore tutte le misure adeguate per impedire l'accesso ai locali, per l'uso delle attrezzature e per la visione del materiale contenente i dati personali, da parte di terzi non autorizzati.

Proposta di risoluzione

In conclusione, alla luce di quanto esposto, il Municipio v'invita a voler

risolvere:

1. E' approvato il Regolamento comunale concernente la videosorveglianza sul territorio giurisdizionale del Comune di Caslano.
2. L'entrata in vigore del nuovo regolamento è decisa dal Municipio, dopo l'approvazione da parte del Consiglio di Stato (art. 190 LOC).
3. Il Municipio è incaricato del seguito della procedura.

Con ossequio.


 PER IL MUNICIPIO
 Il Sindaco: E. Taiana Il Segretario: I. Casanova



Ris. mun. del 2 maggio 2011


Allegato:

- progetto di Regolamento concernente la videosorveglianza sul territorio giurisdizionale del Comune di Caslano.

Per esame e rapporto:

Gestione	Opere pubbliche	Petizioni
		•

COMUNE DI CASLANO



REGOLAMENTO COMUNALE
CONCERNENTE LA VIDEOSORVEGLIANZA SUL
TERRITORIO GIURISDIZIONALE
DEL COMUNE DI CASLANO

del

Progetto di

**REGOLAMENTO CONCERNENTE LA VIDEOSORVEGLIANZA SUL
TERRITORIO GIURISDIZIONALE DEL COMUNE DI CASLANO**

	Art. 1
Basi legali	Basi legali del presente Regolamento sono gli art. 186 e segg. della Legge organica comunale e la Legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987.
	Art. 2
Oggetto e scopo	<ol style="list-style-type: none">1. Il presente Regolamento disciplina l'installazione di videocamere sul territorio del Comune di Caslano, rispettivamente il trattamento e la conservazione dei dati personali registrati allo scopo di monitorare il traffico, nonché per proteggere la collettività, le infrastrutture pubbliche e il loro esercizio dalle azioni illegali.2. Il Municipio emana una specifica Ordinanza d'esecuzione in materia.
	Art. 3
Utilizzazione e principi	Il Municipio decide la posa e l'uso di videocamere per il controllo del territorio, delle installazioni e dei beni comunali, rispettivamente del traffico, nel rispetto dei principi di proporzionalità e di finalità.
	Art. 4
Responsabilità	A questo scopo, il Municipio deve definire un responsabile che adempia ai requisiti della Legge cantonale sulla protezione dei dati personali.
	Art. 5
Informazione al pubblico	Le aree soggette a videosorveglianza devono essere adeguatamente segnalate.
	Art. 6
Registrazione	<ol style="list-style-type: none">1. Le riprese effettuate dalla videosorveglianza possono essere registrate e conservate il tempo strettamente necessario, in particolare per rilevare eventuali violazioni di Legge. Salvo nei casi di cui al seguente capoverso, le registrazioni sono cancellate al più tardi dopo 100 ore.2. Se le registrazioni si riferiscono ad un fatto inerente al diritto civile, al diritto amministrativo o al diritto penale possono essere conservate fino alla loro comunicazione alle autorità competenti di cui all'art. 7.

Art. 7

Trasmissione dei dati a terzi

1. Di principio i dati personali registrati non sono comunicati a terze persone.
2. Nel caso di procedimenti civili o amministrativi, nei quali è parte o coinvolto il Comune di Caslano, è possibile la trasmissione dei dati personali registrati solo su richiesta delle relative autorità e solo nella misura in cui è necessaria allo svolgimento del procedimento.
Per il perseguimento di reati penali è possibile la trasmissione dei dati registrati su indicazione o richiesta delle autorità competenti.
3. I dati personali di terzi non interessati dal procedimento sono resi anonimi.

Art. 8

Protezione dei dati

1. Il Municipio, e per esso il responsabile designato, prende tutte le misure necessarie ad evitare l'uso abusivo, la distruzione, la perdita accidentale o dolosa dei dati personali e per il trattamento non consentito o non conforme alle finalità delle registrazioni.
2. Per quanto non esplicitamente previsto dal presente Regolamento, fanno stato le norme della Legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987.

Art. 9

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione da parte della competente autorità cantonale.

Approvato con:

- risoluzione municipale n. 2435 del 28 marzo 2011.
- risoluzione del Consiglio comunale nella seduta del
- risoluzione del Consiglio di Stato n. del